

TRIBUNALE ROMA

1 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: SORRENTINO

PARTI: ONORATO

(Avv. ti Zupo, Bevivino)

COSSIGA

(Avv. ti Gambino, Grande Stevens, Coppi, Mezzanotte)

Presidente della Repubblica •**Irresponsabilità • Limiti • Discorsi lesivi dell'altrui reputazione • Esercizio delle funzioni presidenziali • Esclusione • Responsabilità • Sussiste**

Secondo gli artt. 89, primo comma, e 90, primo comma, Cost. e secondo la volontà del Costituente la irresponsabilità del Presidente della Repubblica è strettamente correlata alla re-

sponsabilità dei ministri proponenti. Laddove gli atti presidenziali siano privi di controfirma ministeriale essi devono ritenersi come provenienti da un qualsiasi cittadino ed assoggettati di conseguenza alle normali regole di diritto comune. Pertanto sono sindacabili dalla magistratura ordinaria le dichiarazioni eventualmente lesive dell'altrui reputazione rilasciate al di fuori dell'esercizio delle funzioni specifiche costituzionali e non controfirmate dal (o imputabili al) ministro competente.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — 1. Con atto di citazione notificato in data 10 marzo 1992 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale, previa dichiarazione di responsabilità, la condanna del convenuto Francesco Cossiga in proprio e non nella qualità di Presidente della Repubblica a risarcire i danni morali subiti a seguito di dichiarazioni diffamatorie e oltraggiose rese in tre distinti episodi.

Esponeva Pierluigi Onorato in particolare quanto segue:

a) in data 15 marzo 1991 in occasione dell'audizione del convenuto (in merito all'istituzione e al funzionamento della struttura denominata « Gladio ») da parte del Comitato parlamentare sui servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, Comitato tra i cui componenti figurava, in qualità di senatore, anche l'attore, Francesco Cossiga, prendendo spunto da un appello contro la guerra nel Golfo sottoscritto dal sen. Onorato assieme ad altri, aveva dichiarato rivolgendosi direttamente all'attore: « Tu hai un'altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra, tu sei dall'altra! Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministero di grazia e giustizia del Governo collaborazionista (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! ti credo capace di questo e di altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PdS perché ti candidino e ti eleggano perché l'idea che domani l'onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce »; Onorato: « non ho

* Con la sentenza in epigrafe si conclude il primo round della contesa fra l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e il senatore, suo conterraneo, Pierluigi Onorato. Non constano precedenti in materia. In dottrina ampiamente sul

tema v. F. DIMORA, *Alla ricerca della responsabilità del Capo dello Stato*, Milano 1991; v. anche L. CARLASSARE, *Il Presidente della Repubblica*, in *Commentario Branca-Pizzorusso*, sub. art. 89 Cost., Bologna-Roma, 1990.

la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore»; Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria»;

b) durante un'intervista del convenuto in data 1 agosto 1991 al giornale radio del GR2 delle ore 8.30 con riferimento alle intenzioni manifestate dall'on. Onorato, quale componente del Comitato parlamentare sui procedimenti di accusa, e dall'on. Pannella rispettivamente di proporre l'apertura di indagini e di denunciare il Capo dello Stato per la sua messa in stato d'accusa, il convenuto così aveva risposto: «Per quanto riguarda le denunce, poiché io ho grande rispetto per i meccanismi parlamentari e l'abuso di essi per scopo spettacolare mi dà fastidio come giurista e come cittadino, io le definirei o pagliacciate o patacche. C'è il problema se il giudizio dato sui fatti si trasferisce sulle pesone, tu m'intendi. Sull'amico Marco Pannella, no, perché io conosco lo spirito libertario con cui fa queste cose. Su altri ho forti dubbi di sì; con il che si tratterebbe di pagliacci e pataccari». Interpellato specificamente sulla iniziativa dell'on. Onorato, il convenuto aveva aggiunto: «Su questo si pone il problema se la qualifica del fatto patacca o pagliacciata si trasferisce anche sulla persona. Su questo sono incerto»;

c) in data 16 ottobre 1991 al termine di un convegno organizzato dall'Istituto Luigi Sturzo sulla Enciclica «Rerum Novarum» a Roma nel palazzo Baldassini, avvicinato da un cronista e sollecitato ad un commento sulla medesima iniziativa diretta a mettere in stato d'accusa il Capo dello Stato, Francesco Cossiga aveva reso la seguente dichiarazione: «Qui stiamo parlando di grandi cose e vogliamo parlare di piccoli uomini come Onorato. Non mischiamo il sacro con quello che non si può chiamare neanche profano, perché il profano ha una sua dimensione di dignità che l'on. Onorato non ha».

Parte attrice, ritenendo le frasi riportate diffamatorie e oltraggiose e pronunciate fuori dell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica, chiedeva quindi il risarcimento dei danni morali.

2. Parte convenuta si costituiva ritualmente in giudizio deducendo l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.

Il convenuto invocava in particolare l'applicabilità dell'art. 90 Cost. sul presupposto che tali dichiarazioni erano state rese nella qualità di Presidente della Repubblica.

Dopo l'acquisizione dei necessari documenti, sulla conclusioni precisate come in epigrafe la causa era ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 1993.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. A fronte della richiesta di danni morali per le espressioni pronunciate dal convenuto e ritenute lesive dell'onore e della dignità dell'attore in tre occasioni (come esposto in narrativa, audizione al Quirinale del 15 marzo 1991; intervista al Gr2 dell'1 agosto 1991; dichiarazioni all'Istituto Luigi Sturzo il 16 ottobre 1991), il convenuto, all'epoca dei fatti ricoprente la carica di Capo dello Stato, ha dedotto l'imammissibilità o l'improcedibilità della domanda, invocando il principio stabilito dall'art. 90 Cost., secondo cui «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione».

Da tale norma discende, ed è pacifico anche tra le parti in causa, che fuori dell'esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica ri-

sponde come qualsiasi cittadino. Anche se l'Assemblea costituente scelse la strada del silenzio sul punto « per ragioni di opportunità e convenienza » (come si espresse l'on. Tosato in sede di Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione, prima sezione, seduta pomeridiana del 4 gennaio 1947, pag. 31), tale principio della comune responsabilità del Capo dello Stato per gli atti non rientranti nell'esercizio delle sue funzioni era ben chiaro al Costituente — cfr. esplicitamente il dibattito in merito: in sede di Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione, prima sezione, seduta pomeridiana del 4 gennaio 1947, pag. 32 e ss., cfr. on. Lussu (« tutti d'accordo che il Presidente della Repubblica, qualora commetta un reato, debba essere chiamato a rispondere come un qualsiasi altro cittadino »); nonché quanto affermato dal presidente on. Terracini (che dichiarò « di preferire una lacuna ad una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico ». Non sarebbe ammissibile « infatti che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giustizia del suo paese »... ritenendo « che il Presidente della Repubblica in un regime democratico vada considerato come un cittadino fra i cittadini e come ogni altro debba osservare le leggi e rispondere alla giustizia del proprio Paese »); in sede di lavoro dell'Assemblea cfr. on. Bozzi e on. Tosato (on Bozzi « Io domando per gli atti illeciti, per i reati che il Presidente può compiere fuori dell'esercizio delle sue funzioni, esiste una regolamentazione o no? » Tosato: « No... » « Abbiamo discusso la questione in sede di Commissione e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta di reati compiuti dal Presidente fuori dell'esercizio delle sue funzioni. È evidente che per questi reati egli è responsabile » (cfr. Atti dell'Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 23 ottobre 1947, pag. 1495).

Conformemente a tale volontà da parte dal Costituente, come si ricava dallo stesso testo dell'art. 90 Cost. che prevede l'irresponsabilità correlata (soltanto) all'ipotesi di atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il legislatore ha poi previsto espressamente il caso della commissione di reati da parte del Presidente della Repubblica al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, fattispecie di « competenza » dell'autorità giudiziaria ordinaria; e ciò, fin dalle leggi 25 gennaio 1962, n. 20 e 10 maggio 1978 n. 170 e, da ultimo, con la legge 5 giugno 1989 n. 219 (che prevede espressamente il caso dell'incompetenza del Comitato parlamentare per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica in caso di « reato diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione » e la conseguente « trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria », cfr. artt. 8 e 9 — con possibilità, in caso di conflitto, di ricorso alla Corte Costituzionale.

2. Ciò che rileva precipuamente nella fattispecie è quindi l'individuazione concreta del discrimine tra atti compiuti o non nell'esercizio di funzioni presidenziali.

Nella delimitazione dell'ambito degli atti, per i quali il Presidente della Repubblica risponde, appare illuminante ricordare che, come emerge dai lavori preparatori della Carta costituzionale (cfr. inizio dell'esame dell'art. 85 nella seduta del 23 ottobre 1947, pag. 1488), l'Assemblea discusse della disposizione di cui all'art. 90 Cost. quando essa costituiva il secondo

comma dell'originario art. 85 comprendente, al primo comma, la disposizione relativa alla validità degli atti del Presidente della Repubblica solo nell'ipotesi della controfirma con la conseguente responsabilità dei Ministri competenti (disposizione questa divenuta nel testo definitivo il primo comma dell'art. 89 Cost.).

Può dirsi pertanto con sicurezza che, secondo il significato proprio degli artt. 89, primo comma, e 90, primo comma, Cost. e secondo la volontà del Costituente, la irresponsabilità del Presidente della Repubblica era strettamente correlata alla responsabilità dei ministri proponenti, tanto da sanzionare di invalidità tutti gli atti del Presidente della Repubblica privi della controfirma del competente membro del Governo — ivi compresi persino quelli propriamente presidenziali, sui quali il Presidente del Consiglio esercita, comunque, un controllo della sussistenza dei requisiti di legge (cfr. on. Tosato: «Noi riteniamo essenziale al tipo di ordinamento che si sta creando con questa Costituzione che nessun atto del Presidente della Repubblica sia valido se non è controfirmato dal Ministro competente, il quale ne assume la responsabilità. Altrimenti la figura del Capo dello Stato subisce una radicale trasformazione», atti dell'Assemblea costituente seduta del 23 ottobre 1947, pag. 1491).

Va in effetti ricordato, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina, che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica (penale, civile e amministrativa) è logico corollario della particolare posizione che la Costituzione assegna al Capo dello Stato, posizione il più possibile avulsa da qualsiasi coinvolgimento del medesimo in attività di indirizzo politico e amministrativo.

La Costituzione delinea infatti una figura del Presidente della Repubblica (connaturata all'adozione del sistema di governo parlamentare) eminentemente rappresentativa e quale custode e garante della Costituzione medesima, al di fuori delle funzioni di Governo, ai cui membri, mediante la controfirma degli atti del Presidente della Repubblica, va imputata comunque la piena responsabilità degli atti medesimi. Da ciò la netta differenza con la posizione del monarca, irresponsabile, anche *ratione personae*, in quanto «sacro e inviolabile».

Ed è perciò che, con condivisibili argomentazioni, l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è stata vista, ancor prima che come garanzia di indipendenza del Primo Magistrato, come elemento rafforzativo della sua posizione (oltre che *super partes*) priva di «potere» di indirizzo politico (giacché ad ogni posizione di potere è infatti correlata la responsabilità del suo esercizio).

Tale irresponsabilità, a parte le ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, è quindi strettamente connessa all'«esercizio delle funzioni», giacché in tal caso è, comunque, prevista — come si è detto — la piena e totale responsabilità del ministro proponente ai sensi dell'art. 89 Cost; al di fuori di quest'ambito il Presidente della Repubblica è quindi responsabile come qualunque cittadino, senza che sia previsto dalla Costituzione alcun privilegio (cfr. on. Colosso: «io non vedo la necessità di costituire al Capo dello Stato una posizione speciale», cfr. Atti dell'Assemblea costituente seduta del 24 ottobre 1947, pag. 1512).

Da tali premesse consegue che dalla mancanza della controfirma ministeriale in un atto presidenziale l'interprete potrebbe già trarre un ragionevole sintomo o indizio della non riferibilità dell'atto medesimo ad una specifica funzione presidenziale, o quanto meno (come recita espressa-

mente la Costituzione) della « giuridica invalidità » di detto atto a tal fine, dovendosi quindi ritenere come emesso da un qualsiasi cittadino e assoggettato, di conseguenza, alle normali regole di diritto comune. A tale ultima conclusione si potrebbe quindi già pervenire nella fattispecie, concernente atti (dichiarazioni) non controfirmati da alcun ministro (audizione al Quirinale del 15 marzo 1991; intervista al Gr2 dell'1 agosto 1991; dichiarazioni all'Istituto Luigi Sturzo il 16 ottobre 1991).

3.1. Ritiene nondimeno il Tribunale di dover verificare in concreto la sussistenza di tale discriminazione (esercizio o non delle funzioni presidenziali), anche prescindendo dalla mancanza del requisito formale di validità di tali atti (come si è detto, privi della controfirma).

In effetti, il potere di esternazione è da tempo, e pressoché unanimemente, riconosciuto dalla dottrina al Presidente della Repubblica (oltre che ratificato dalla Carta costituzionale anche in atti tipici, come i messaggi).

Discorsi, dichiarazioni, lettere (anche se non rivestiti della forma del decreto), quando siano adottati in occasione di manifestazioni, visite ufficiali in Italia o all'estero, rientrano indiscutibilmente nell'esercizio delle funzioni specifiche costituzionali di rappresentante dello Stato italiano, di rappresentante dell'unità nazionale, di garante e custode della Costituzione (e pertanto tali atti, come già osservato, dovrebbero essere sempre controfirmati o comunque dovrebbero essere sempre imputabili al Ministro competente).

Altra cosa, al di fuori delle attività suddette, sono le dichiarazioni rese quale espressione della libertà di pensiero (*ex art. 21 Cost.*) spettante a ciascun cittadino (per le quali dichiarazioni non è, evidentemente, connessa alcuna responsabilità del Governo); e come qualsiasi cittadino anche la persona ricoprente la carica di Presidente della Repubblica, in tal caso, può o deve essere chiamata a rispondere penalmente e civilmente degli illeciti commessi con tali dichiarazioni alla luce di quanto sopra osservato in generale (sub 1, 2). Non è infatti pensabile che le dichiarazioni rese dal Presidente in carica durante l'arco della giornata ed in qualsiasi occasione siano di per sé tutte ascrivibili all'esercizio delle funzioni o collegabili con esse direttamente o indirettamente. In tal modo opinando, l'irresponsabilità tornerebbe ad essere connessa non alla carica, ma alla persona fisica (alla stessa stregua dell'istituzione regia).

Tanto ciò è vero che nei lavori della Costituente venne ipotizzato proprio il caso della diffamazione e dell'ingiuria commesse dal Capo dello Stato. Infatti, in occasione della proposizione di un articolo aggiuntivo a firma dell'on. Monticelli ed altri, con il quale si proponeva che il Presidente della Repubblica non potesse essere sottoposto a procedimento penale durante l'esercizio delle sue funzioni, l'on. Monticelli, a sostegno della tesi propugnata (temporanea improcedibilità durante il settennato), portò proprio l'esempio di « un reato come la diffamazione o l'ingiuria » (l'articolo aggiuntivo non venne poi approvato da parte dell'Assemblea, cfr. Atti dell'Assemblea costituente seduta del 24 ottobre 1947, pag. 1511).

3.2. Va chiarito, a tal proposito, che ogni paragone con l'improcedibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio della loro funzione non è propriamente pertinente, giacché mentre per gli atti del Presidente della Repubblica vi è comunque un responsabile (che è il Ministro proponente, in caso di esplicazione di funzio-

ni presidenziali, ovvero, fuori da questo caso, lo stesso soggetto, persona fisica, ricoprente la carica di Capo dello Stato), nel caso di cui all'art. 68, primo comma, Cost. la irresponsabilità (giuridica) è assoluta — cfr. on. Fabbri (« Ritiene che al Presidente della Repubblica non si possano accordare le immunità concesse ai Deputati, senza alterare l'essenza di queste, che sono guarentigie inerenti ad una funzione sostanzialmente diversa da quella eminentemente rappresentativa del Capo dello Stato », Commissione per la Costituzione, seconda sottocommissione, prima sezione, seduta pomeridiana del 4 gennaio 1947, pag. 32); cfr. on. Tosato (« Noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l'improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere attribuendogli le medesime immunità », Atti dell'Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 23 ottobre 1947, pag. 1495).

Del resto anche l'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari (che devono esplicitare il loro mandato con la massima libertà di proposizione di idee, di discussione e di dissenso) non è senza limiti, essendo invocabile solo per le opinioni direttamente collegate o collegabili alla funzione parlamentare esercitata (si è infatti ritenuto ricorrere l'ipotesi di immunità nel caso di intervista costituita esternazione del pensiero e del giudizio politico espressi dal medesimo parlamentare in una precedente interpellanza, cfr. Corte di appello di Roma 11 marzo 1991, Gepi c. Cerminara; Tribunale di Roma 7 novembre 1986, Cerminara c. Vitalone; con una interpretazione più rigorosa dei limiti dell'immunità, questa è stata esclusa nel caso di successiva diffusione — ritenuta quindi al di fuori dell'esercizio delle funzioni protette, da parte di terzi o dello stesso parlamentare, del contenuto diffamatorio di interpellanze e interrogazioni parlamentari, cfr. Cass. pen. 30 settembre, ud. 4 febbraio 1987, n. 10221, Saraceni; ed anche nel caso di opinioni offensive col mezzo della stampa, cfr. Cass. pen. 1 marzo, ud. 14 gennaio 1982, n. 2039, Frasca; Cass. pen. 20 dicembre, ud. 16 giugno 1980, n. 13674, La Bella; cfr. anche Tribunale di Milano 21 luglio 1983, Marrone c. Mazza).

E che sia un Tribunale della Repubblica a valutare se il comportamento del Capo dello Stato rientri nell'esercizio o non delle sue funzioni istituzionali non appare circostanza irrispettosa dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, in quanto che ogni posizione di privilegio è eccezionale in un sistema democratico che ha come cardine indiscusso il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, aventi pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche ed anche di condizioni personali e sociali.

Del resto, persino il potere di valutare in concreto la sussistenza dell'ipotesi dell'immunità parlamentare di cui al primo comma dell'art. 68 Cost. da parte della Camera di appartenenza è stato ritenuto dalla Corte costituzionale non esclusivo (oltre che non arbitrario), rispetto all'analogo potere della magistratura (che può sollevare, in caso di contrasto, conflitto avanti alla Corte Costituzionale, cfr. C. Cost. n. 1150 del 1988).

Come già sopra ricordato, con riferimento ai reati commessi dal Presidente della Repubblica fuori dall'esercizio delle sue funzioni è in realtà espressamente previsto che proceda la Magistratura ordinaria, salvo la richiesta di trasmissione degli atti da parte del Comitato parlamentare per la messa in stato d'accusa quando ritenga « che i fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria » integrino i reati di cui all'art. 90 Cost.

(cfr. art. 9, secondo comma, legge 5 giugno 1989, n. 219, con possibilità per la magistratura, in caso di divergenza di opinione, di sollevare conflitto avanti alla Corte Costituzionale).

Infine, pur potendosi in astratto sostenere l'ammissibilità di un potere valutativo anche da parte dell'Organo costituzionale – Presidente della Repubblica (potere analogo a quello riconosciuto, per il parlamentare, alla Camera di appartenenza), la mancanza di un atto formale da parte del Presidente della Repubblica che neghi nella fattispecie la riferibilità delle suddette dichiarazioni a specifiche funzioni presidenziali esonera questo Tribunale dall'affrontare tale questione, donde poi, in caso di divergenza di opinione, sollevare conflitto di attribuzione avanti alla Corte Costituzionale.

4.1. Chiariti in generale i termini delle questione, va nel merito senz'altro affermato che nessun dubbio può sussistere sulla concreta capacità offensiva delle parole pronunciate dal convenuto nei confronti dell'attore nei tre episodi di cui è causa, episodi non contestati in punto di fatto da parte del convenuto e del resto documentati agli atti di causa.

In particolare nel primo episodio in data 15 marzo 1991 in occasione dell'audizione da parte del Comitato parlamentare sui servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, cui partecipava come componente, in qualità di senatore, anche l'attore, il convenuto dichiarava rivolgendosi direttamente a Pierluigi Onorato: «Tu hai un'altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra, tu sei dall'altra! Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministero di grazia e giustizia del Governo collaborazionista (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! ti credo capace di questo e di altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PdS perché ti candidino e ti eleggano perché l'idea che domani l'onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore»; Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria».

Non v'è chi non veda la gravità delle offese all'onore e alla reputazione dell'attore che viene indicato come persona schierata allusivamente dall'«altra» parte, nel senso di parte diversa o opposta a quella avente una concezione di Stato e di Patria (allusione sostanzialmente implicante un'accusa di tradimento); viene in secondo luogo rivolto l'epiteto di inquisitore, capace di servirsi di metodi vietati dalla legge (uso della scopolamina e riferimento a London, ad Arthur London, che, come si legge nell'allegato articolo del quotidiano «La Repubblica» del 5 aprile 1991, venne «condannato nel 1952 ai lavori forzati a vita per cospirazione contro lo Stato nel "famoso processo di Praga"», ed è considerato «uno dei simboli delle vittime della repressione stalinista»); ed infine, l'offesa all'onore e alla dignità del magistrato, indicato come fazioso e pericoloso per la libertà dei cittadini. A tali specifiche attribuzioni di qualità o attività disonoranti inoltre il convenuto ha accompagnato espressioni del suo più totale disprezzo e disistima («mi vergogno che tu sia sardo»).

Da un punto di vista formale Cossiga non stava esplicando funzioni tipiche presidenziali giacché tali parole furono pronunciate in un'occasione in cui rivestiva semplicemente la qualità di persona informata sulla vi-

cenda Gladio o, più precisamente, sulla struttura nazionale delle « Stay behind nets » (quale ex Presidente del Consiglio), avanti al Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, il quale Comitato, come stabilito dall'art. 11 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, può infatti chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi medesimi (senza che vi siano limitazioni temporali e, quindi, anche con riferimento a vicende pregresse, per cui appare ovvio, in tal caso, l'audizione anche di Presidenti del Consiglio non più in carica).

Del resto lo stesso Cossiga, nel concordare le modalità protocollari di incontro con il Comitato il 13 dicembre 1990, con nota indirizzata ai Presidenti della Camera e del Senato riconosceva espressamente quanto segue: « la mia relazione avrà per oggetto le informazioni da me acquisite in materia per le cariche che ho ricoperto di Sottosegretario di Stato per la difesa, Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli affari esteri *ad interim* » (cfr. nota allegata dal convenuto).

Le parole sopra riportate non sono certamente collegabili ad alcuna funzione costituzionale del Presidente della Repubblica, il quale esprimeva quindi soltanto il proprio pensiero (nei termini dispregiativi suddetti) nei confronti dell'attore, senza uno specifico ed individuabile motivo di contrasto, ovvero senza che risulti o sia stato dedotto uno specifico diverbio o dissenso di opinione attinente all'oggetto della audizione. Anzi, il risentimento o il rancore che traspare dalle suddette parole nei confronti di Onorato, secondo la non contestata prospettazione dell'attore, dovevano avere avuto origine da tutt'altra vicenda, e cioè dalla circostanza che l'attore, insieme a terze persone, aveva espresso pubblicamente il proprio dissenso in ordine alla guerra del Golfo. Può quindi concludersi con sicurezza che non vi era alcun collegamento o nesso neanche con l'oggetto (vicenda Gladio) dell'audizione di Francesco Cossiga nella qualità di ex Presidente del Consiglio, a conferma quindi che tali parole furono proferite al di fuori di qualsiasi funzione istituzionale, e cioè come un qualsiasi privato cittadino.

Per ciò stesso a nulla rileva il luogo in cui esse furono pronunciate (il Quirinale), essendo evidente che le suddette parole potevano essere proferite in qualsiasi altra diversa occasione o luogo senza che il Palazzo presidenziale conferisca, di per sé, alle espressioni usate alcuna « veste » o qualificazione giuridica particolare.

4.2. Il secondo episodio dedotto dall'attore riguarda l'intervista del convenuto in data 1 agosto 1991 al giornale radio del GR2 delle ore 8.30. Con riferimento alle intenzioni manifestate dall'on. Onorato, quale componente del Comitato parlamentare sui procedimenti di accusa, e dall'on. Pannella rispettivamente di proporre l'apertura di indagini e di denunciare il Capo dello Stato per la sua messa in stato d'accusa, il convenuto così rispondeva: « Per quanto riguarda le denunce, poiché io ho grande rispetto per i meccanismi parlamentari e l'abuso di essi per scopo spettacolare mi dà fastidio come giurista e come cittadino, io le definirei o pagliacciate o patacche. C'è il problema se il giudizio dato sui fatti si trasferisce sulle persone, tu m'intendi. Sull'amico Marco Pannella, no, perché io conosco lo spirito libertario con cui fa queste cose. Su altri ho forti dubbi di sì; con il che si tratterebbe di pagliacci e pataccari ».

Interpellato specificamente sulla iniziativa dell'on. Onorato, il convenuto aggiungeva: « Su questo si pone il problema se la qualifica del fatto

patacca o pagliacciata si trasferisca anche sulla persona. Su questo sono incerto ».

Infine va preso in esame il terzo episodio. In data 16 ottobre 1991 al termine di un convegno organizzato dall'Istituto Luigi Sturzo sulla Enciclica « Rerum Novarum » a Roma nel Palazzo Baldassini, avvicinato da un cronista e sollecitato ad un commento sulla medesima iniziativa diretta a mettere in stato d'accusa il Capo dello Stato rendeva la seguente dichiarazione: « Qui stiamo parlando di grandi cose e vogliamo parlare di piccoli uomini come Onorato. Non mischiamo il sacro con quello che non si può chiamare neanche profano, perché il profano ha una sua dimensione di dignità che l'on. Onorato non ha ».

Anche in queste due occasioni la capacità offensiva delle parole usate è fuori discussione essendo indubitabile che gli epiteti rivolti all'indirizzo dell'attore (« pagliaccio e pataccaro », « piccolo uomo », persona « senza dignità » neppure quella propria delle cose profane) concretizzano gravi offese all'onore e alla reputazione dell'attore, ai limiti del vero e proprio insulto. ed è pacifico in giurisprudenza e dottrina che le espressioni dubitative possono ugualmente integrare il delitto di diffamazione specie nella forma dell'insinuazione ovvero, come più propriamente nel primo dei due episodi qui descritti, in frase solo formalmente interrogativa o dubitativa (specie nella prima parte delle suddette dichiarazioni, quando viene espressamente escluso da tali apprezzamenti denigratori soltanto l'on. Pannella) — cfr. ad es. Cass. sez. VI 11 novembre 1975, Cadoria).

Tali dichiarazioni sono state rese al di fuori di discorsi ufficiali o comunque di occasioni in cui il convenuto esplicava le funzioni specifiche e tipiche istituzionali ovvero anche nella propria veste di rappresentante dell'unità nazionale, *super partes* e fuori dall'agone politico.

Anche se l'occasione era data dall'iniziativa della messa in stato d'accusa del Capo dello Stato il convenuto manifestava il proprio personale pensiero nei confronti dell'attore, al di fuori del legittimo esercizio di un diritto di difesa da parte del Presidente della Repubblica (a fronte di tale iniziativa), da esplicarsi nei tempi e nella sede prevista dalla Costituzione, con atti idonei e formali e comunque a prescindere da attacchi alla persona.

Del resto è lo stesso convenuto che nel corso della prima delle due interviste (come sopra riportato) ha affermato espressamente di commentare l'iniziativa « come giurista e come cittadino ».

Per le suesposte considerazioni l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda (ai sensi dell'art. 90 Cost.) va rigettata.

5.1. L'attore ha richiesto il risarcimento dei soli danni morali, per la cui liquidazione ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. occorre l'accertamento del reato. Ed è ormai costante giurisprudenza ritenere ammissibile che tale accertamento possa essere compiuto dal giudice civile ai fini della suddetta liquidazione, quando non sia stata promossa l'azione penale o sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato (cfr. tale giurisprudenza fin da Cass. 14 maggio 1979 n. 2781; Cass. 18 febbraio 1982, n. 1018 e, per il caso specifico della diffamazione, fin da Cass. 23 ottobre 1984 n. 5259).

5.2. Al riguardo si rileva che nel primo episodio avvenuto al Quirinale il 15 marzo 1991 è configurabile il reato di ingiuria, e non come prospettato da parte attrice quello di oltraggio a pubblico ufficiale (e, tantomeno,

l'oltraggio ad un Corpo Politico): invero, in tema di oltraggio la qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo non è sufficiente per la configurabilità del reato, essendo necessario che l'offesa a costui sia arrecata, oltre che in presenza, a causa o nell'esercizio delle funzioni, con stretto nesso di causalità tra l'offesa e le funzioni esercitate: cfr. Cass. 4 luglio 1988 (ud. 8 marzo 1988) n. 7745, Sicilia, Cass. 29 giugno 1983 (ud. 6 maggio 1983) n. 6109, Comellini; Cass. 8 marzo 1965 (c.c. 15 febbraio 1965) n. 498, Passareli, e v. ancora Cass. 11 luglio 1990 su *Foro It.*, 1991, II, 151.

Nel caso di specie, per le osservazioni sopra svolte ed alla luce delle emergenze in atto, appare evidente che il convenuto ha inteso offendere la persona dell'Onorato in quanto tale, a prescindere dalla qualifica rivestita nella circostanza, come si evince anche dal fatto che le parole ed argomentazioni offensive rivolte non avevano nulla a che vedere con il tema dell'audizione: evenienza questa già sottolineata in precedenza e che comprova pure l'inesistenza di reciproci collegamenti istituzionali tra l'offensore e l'offeso.

È appena il caso di aggiungere che del reato di ingiuria sussistono in concreto gli elementi costitutivi sia sotto il profilo oggettivo (offesa all'onore — come già ossevato *sub* 4.1 —, presenza dell'offeso), sia sotto quello soggettivo (essendo sufficiente il dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di pronunciare tali espressioni nella conspevolezza dell'attitudine offensiva o anche della loro potenzialità offensiva).

5.3. La sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) costitutivi del reato di diffamazione è inoltre indubitabile per quanto riguarda le dichiarazioni rese negli altri due episodi (intervista al GR2 dell'1 agosto 1991 e all'Istituto Luigi Sturzo il 16 ottobre 1991, cfr. *sub* 4.2). Infatti, mentre sulla capacità offensiva delle parole usate si è già sopra detto (cfr. *sub* 4.2), va chiarito che la sussistenza dell'elemento costituito dalla comunicazione con più persone è implicito (costituendo anzi un'aggravante) nel caso dell'intervista radiofonica e deve ritenersi altrettanto ravvisabile per l'episodio verificatosi all'uscita del convegno presso l'Istituto Luigi Sturzo, giacché erano dichiarazioni rese ad un cronista e, come tali, destinate alla pubblica diffusione (come verificatosi attraverso note di agenzia, riportate sui quotidiani « Il Giornale », « La Repubblica », « L'Unità » e il « Corriere della Sera » del 17 ottobre 1991, cfr. doc. allegati da parte attrice). La sussistenza del dolo generico (così come richiesto per il reato di ingiuria), infine, è fuori discussione.

Con le note di replica la difesa del convenuto ha dedotto che le frasi preferite nei confronti dell'attore si sostanzierebbero in giudizi politici sferzanti, vivaci, ironici e coloriti nell'ambito di un diritto di critica politica. A parere del Collegio la fattispecie esula dall'ambito del diritto di critica (*ex art.* 21 Cost.) o di atti qualificabili come: espressioni di indelicatezza, di mancanza di riguardo o di civile censura, avendo le parole usate, per il loro chiaro significato, un valore offensivo preciso — come sopra già osservato —, non suscettibile di interpretazioni ambigue, oggettivamente lesivo della dignità e dell'onore della persona umana.

6. Quanto alla liquidazione del danno morale, consistente nel turbamento della psiche e dello stato d'animo della persona offesa in conseguenza del reato, è pacifico in giurisprudenza che tale liquidazione sfugge ad una precisa valutazione analitica ed è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del Tribunale (cfr. Cass. 18 dicembre 1987 n. 9430; Cass. 8 aprile 1983 n. 2396; Cass. 3 marzo 1981 n. 1128; Cass. 22

marzo 1979 n. 1646). Pertanto, tenuto conto della gravità delle singole offese consistenti in gratuite insinuazioni e denigrazioni, avuto altresì riguardo alla pubblica risonanza di tali episodi (notiziari radio e quotidiani nazionali), il Collegio ritiene equo liquidare detto danno in L. 30.000.000 per ciascun episodio, e così per complessive L. 90.000.000 (liquidazione da intendersi effettuata al momento della decisione).

Non può essere accolta invece la richiesta di liquidazione della riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 — ipotizzabile peraltro solo in relazione al terzo episodio, qualificabile come diffamazione a mezzo stampa —. Il Tribunale, pur non ignorando l'orientamento della Cassazione penale secondo cui tale riparazione avrebbe natura di sanzione civilistica (cfr. Cass. pen. 15 maggio, ud. 23 aprile 1991, n. 5250, Aronadio; Cass. pen. 25 settembre, ud. 13 aprile, 1989 n. 12890, Corsi; Cass. pen. 11 aprile, ud. 16 gennaio 1986 n. 2817, D'Amato), non ritiene di discostarsi dalla propria costante giurisprudenza (traente origine fin da Cass. civ. 29 ottobre 1965, n. 2300), secondo cui tale riparazione non ha carattere di risarcimento del danno, ma vera e propria funzione sanzionatoria destinata a rafforzare la sanzione, di tal che può essere disposta solo dal giudice penale.

A norma dell'art. 120 c.p.c., quale contributo alla riparazione del danno, va disposta la pubblicazione della sentenza a spese e a cura del convenuto con le modalità di cui al dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti del pericolo del ritardo per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione.

Parte convenuta, in quanto soccombente, deve essere condannata al rimborso, a favore di Pierluigi Onorato, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma — Prima Sezione Civile definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Pierluigi Onorato nei confronti di Francesco Cossiga con atto di citazione notificato in data 10 marzo 1992, così provvede:

1) dichiara Francesco Cossiga responsabile dei danni morali arrecati a Pierluigi Onorato per i fatti di cui è causa e per l'effetto condanna Francesco Cossiga al pagamento in favore di Pierluigi Onorato della somma di L. 90.000.000;

2) dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto, per una sola volta, sui quotidiani « La Repubblica », « Il Corriere della Sera », « Il Giornale », « L'Unità » nelle pagine di cronaca a cura e spese di Francesco Cossiga nel termine di venti giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente condanna;

3) condanna Francesco Cossiga al rimborso, a favore di parte attrice, delle spese del giudizio, liquidate in L. 500.000 per esborsi, in L. 1.800.000 per competenze e in L. 3.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P.